

	<p>FLC CGIL di Bergamo Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO Tel. 0353594140 - Fax 035.3594149 – Sms/Whatsapp 3351852813 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it</p>
---	---

Bergamo, 08/12/2021

ALL' ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

- NOTIZIE n. 49 - 2021 -

OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA FACCIAMO IL PUNTO

Il Governo ha emesso il [D.L. 26 novembre 2021 n. 172](#) contenente misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali ([QUI](#) una scheda che descrive dove è obbligo l'utilizzo del Green Pass/Super Green Pass). Il decreto, ha introdotto **l'obbligo vaccinale** e ulteriori disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Dal **15 dicembre** prossimo scattano le nuove regole rivolte a tutto il **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Dopo solleciti il MI ha pubblicato una [nota ministeriale](#) con suggerimenti applicativi che scioglie alcuni dubbi che si erano creati in questi giorni.

In sintesi, dal prossimo **15 dicembre 2021** per svolgere l'attività lavorativa il personale scolastico deve essere dotato di **certificazione verde "rafforzata"** (vaccinazione e/o guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a **nove mesi**.

Pare dunque possa ritenersi **escluso** dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Per il **personale esterno alla scuola** continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia e al momento non si applica il cosiddetto "Super Green Pass".

Sono **esentati dall'obbligo vaccinale** i soggetti che "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2" presentino necessaria documentazione. In tal caso il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

Le misure di controllo

Spetta al **Dirigente Scolastico** assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale le verifiche saranno effettuate secondo le modalità già attuate per il controllo della certificazione verde, acquisendo le informazioni necessarie attraverso l'apposita piattaforma che dovrà essere necessariamente aggiornata.

A tal proposito si comunica che **NON** si configura la **violazione della privacy** come sancito dall'art. 6 del D.L. 139 dell'8 ottobre 2021 (decreto «capienze»).

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione **entro i 20 giorni dall'avviso**, il DS invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione necessaria.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione, il DS accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'accertamento dell'inadempimento determina, in capo al lavoratore:

- l'**immediata** sospensione dal lavoro;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;
- il diritto alla **conservazione del posto di lavoro**;
- **nessuna conseguenza disciplinare**.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.